

(N. 2221-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

NELLA SEDUTA DEL'11 MARZO 1952

Comunicata alla Presidenza il 15 maggio 1952

Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi conclusi a Parigi, tra l'Italia e la Sarre, il 26 ottobre 1951:

- a) Convenzione generale relativa alle assicurazioni sociali;
- b) Protocollo;
- c) Scambio di Note.

ONOREVOLI SENATORI. — La ratifica ed esecuzione degli Accordi di Parigi, tra l'Italia e la Sarre, conclusi il 26 ottobre 1951, di cui si occupa il presente disegno di legge, rientrano ormai nella prassi di applicazione nei trattati bilaterali delle Convenzioni di Ginevra sulla reciprocità del trattamento dei nostri emigranti con i lavoratori locali. In questi Accordi questa reciprocità è riconosciuta appieno se

si fa eccezione di una riserva per l'assicurazione contro la disoccupazione. Per questo punto i negoziati proseguono, e si ha fiducia che giungano a buon porto rapidamente.

Per questi motivi la Commissione propone l'approvazione del disegno di legge.

CINGOLANI, *relatore.*

PARERE DELLA 10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, EMIGRAZIONE, PREVIDENZA SOCIALE)

Nell'esaminare il testo della Convenzione 26 ottobre 1951 stipulata tra i rappresentanti dei Governi d'Italia e della Sarre in materia di assicurazioni sociali, la 10^a Commissione del Senato, chiamata ad esprimere il proprio parere, riaffermando pregiudizialmente il concetto più volte espresso che la materia della emigrazione e delle condizioni del lavoro italiano all'estero dovrebbe essere di competenza specifica ed esclusiva della medesima Commissione, che su di essa perciò dovrebbe pronunciarsi in sede referente e non solo in sede consultiva, riconosce che tale Convenzione garantisce nel miglior modo la difesa dei diritti e degli interessi dei lavoratori italiani che emigrino per ragioni di lavoro nella Sarre.

Questa Convenzione ricalca i termini e i principi della Convenzione 31 marzo 1948 stipulata sulla stessa materia tra l'Italia e la Francia.

Il principio della reciprocità viene riconosciuto e applicato nel senso più esteso per cui: 1° è assicurata l'uguaglianza di trattamento tra nazionali e stranieri e di conseguenza sono applicate agli emigrati e ai loro familiari senza nessuna discriminazione le norme previdenziali vigenti nel paese di lavoro; 2° il diritto alle prestazioni si usufruisce anche quando

l'assicurato e i suoi familiari risiedono nel paese di origine; 3° vengono riconosciuti i periodi di assicurazione, di contribuzione, e di lavoro compiuti nell'altro paese ai fini della conservazione dei diritti acquisiti.

È mancato solo l'Accordo per le prestazioni in natura dell'assicurazione malattia per i familiari del lavoratore emigrato rimasti nel Paese d'origine, ma è prevista la possibilità di un riesame della questione.

Inoltre le pensioni di invalidità e vecchiaia e le rendite per infortunio saranno corrisposte anche quando l'avente diritto sia andato a risiedere in un terzo paese a condizione però che da parte sarrese sia possibile instaurarvi un adeguato sistema di controllo.

Ci pare molto opportuna la limitazione della durata di questa Convenzione, come di altre, ad un anno, tacitamente rinnovabile di anno in anno, perchè in tal modo sarà sempre possibile riparare prontamente alle lacune e agli inconvenienti che durante l'applicazione della Convenzione venissero a rilevarsi.

Per queste considerazioni la 10^a Commissione dà parere favorevole all'approvazione della Convenzione stessa.

MOMIGLIANO, *estensore*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi conclusi a Parigi, tra l'Italia e la Sarre, il 26 ottobre 1951:

- a) Convenzione generale relativa alle assicurazioni sociali;
- b) Protocollo annesso;
- c) Scambio di Note.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi suddetti a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.